

avv. Marotta

UKM...
ESENTE

GRATUITO PATROCINIO

N. 1889/2005 R.G. Conf. - NAPOLI
U.N.E.P.



Il Tribunale di Napoli
II sezione civile

Cron. n. 453
Notifica €
Trasferta € 8,27
Spese postali €
Totale €
Napoli, 22 FEB. 2005

TASSA DOPPIO 10%
CORRISPONDA IN
MODO VIRTUALE

in composizione monocratica, in persona del dott. Paolo Mariani,

sciogliendo la riserva del 10.2.2005 sul ricorso promosso ai sensi dell'art.700 cpc
da [redacted] n.q. di genitori esercenti la potestà sulla
minore [redacted] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e

Ricerca, del CSA di Napoli e dell'Istituto Comprensivo Minucci di Napoli

esaminati gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue:

gli istanti, genitori di una bambina portatrice di handicap, frequentante la classe
IV B presso l'Istituto comprensivo Minucci di Napoli, hanno chiesto di emanare
un provvedimento idoneo a garantire alla figlia la quotidiana assistenza da parte
di un insegnante di sostegno. Allo scopo hanno allegato al ricorso
documentazione dell'ASL di appartenenza, (decreto di invalidità e diagnosi
funzionale) che ha riconosciuto [redacted] come persona handicappata con
invalidità al 100%, bisognosa di sostegno scolastico specializzato con rapporto in
deroga per gravità, lamentando che, allo stato, la minore usufruisce di sole 12 ore
settimanali di assistenza e che, al di fuori dell'orario dell'insegnante di sostegno,
resta abbandonata a se stessa, con gravissimo pregiudizio e violazione del diritto
allo studio ed all'integrazione scolastica, nonché della sua stessa dignità
personale e sicurezza.

Nonostante la ritualità delle notifiche, i convenuti non si sono costituiti in

B

giudizio. Al riguardo occorre precisare che detti convenuti sono rimasti assenti all'udienza, né può valere come costituzione dell'Avvocatura dello Stato il deposito tardivo da parte della stessa del fascicolo nella Cancelleria di questo Giudice. Tale fascicolo risulta, infatti, pervenuto nella Cancelleria della II sez. civile solo in data 10.02.2005 ore 16,00 come da certificazione del Cancelliere, ovvero successivamente alla conclusione dell'udienza. Di detti fascicoli non si può pertanto tener conto nel presente giudizio cautelare.

Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato per le ragioni di seguito enunciate. Nel merito, sussiste il *fumus boni juris* per l'accoglimento dell'invocata tutela d'urgenza.

La normativa in materia di handicap (legge n. 104 del 1992) prevede il diritto del disabile all'educazione ed istruzione (art. 12) e all'attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati (art. 13). Di regola, la dotazione organica di insegnanti di sostegno è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia (art. 40 L. 27/12/1997, n. 449), ma la stessa norma consente, in attuazione dei principi generali fissati dalla legge 5/2/1992, n. 104, che sia assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21 della legge 15/3/1997, n. 59, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni precedentemente indicato, in presenza di handicap particolarmente gravi. Inoltre, il DM 24 luglio 1998, n. 331, all'art. 41 stabilisce che le ore di sostegno sono assegnate alle singole istituzioni scolastiche sulla base del piano educativo



2

personalizzato redatto da tutto il consiglio di classe tenendo conto del progetto educativo individuale, presentato dalla scuola di riferimento, della diagnosi funzionale attestante il livello di gravità dell'alunno in situazione di handicap, dell'organizzazione didattica di ciascuna scuola.

In conclusione, dall'esame della normativa vigente in materia si evince che, in presenza di un handicap particolarmente grave, gli stessi limiti dettati da esigenze di organico e, quindi, di bilancio, vengono meno a fronte del diritto soggettivo perfetto del portatore di handicap al suo inserimento nella scuola dell'obbligo ed all'ausilio di personale specializzato (insegnante di sostegno).

Nel caso di specie, dalla documentazione medica proveniente da pubblica struttura (ASL NA 1 distretto n. 51) si evince che la minore è affetta da sindrome di Cri-du-chat e pertanto presenta il massimo grado di handicap, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Gli stessi sanitari, nella diagnosi funzionale, hanno individuato la necessità per la minore di un sostegno specializzato con rapporto in deroga per gravità; inoltre, il Consiglio di classe, come da documentazione in atti, ha rilevato la necessità che la bambina usufruisca di un numero di ore di sostegno corrispondente ad un rapporto 1:1 per tutto l'anno scolastico, (un insegnante che per tutta la durata del suo orario di lavoro si dedichi solo a lei) al fine di permettere una programmazione individualizzata che tenga conto sia delle esigenze dell'alunna, che di quelle dell'intero gruppo classe.

Di conseguenza, il diritto all'educazione e all'istruzione scolastica, inteso come diritto allo sviluppo della propria personalità, può essere soddisfatto nel caso di specie soltanto avvalendosi della possibilità prevista dalla normativa suindicata per i casi più gravi, vale a dire dell'assistenza ininterrotta e continuativa per tutta



la durata dell'orario scolastico da parte di un'insegnante di sostegno per il singolo allievo. Nel caso de quo, infatti, un'assistenza "affievolita", ovvero limitata solo ad un certo numero di ore o prevista per un gruppo di bambini non sarebbe idonea, proprio per la gravità dell'handicap, a soddisfare detto diritto fondamentale della persona riconosciuto a livello costituzionale alla minore.

Nessuna discrezionalità della PA è pertanto configurabile in quanto, nel caso di specie, l'assistenza singola, continuativa ed ininterrotta dell'insegnante di sostegno è l'unico strumento idoneo alla tutela del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla "socializzazione" della minore.

Pertanto, allo stato, sussiste anche il presupposto del "periculum in mora" necessario per la proponibilità del ricorso cautelare, in quanto l'attuale assistenza

 dell'insegnante di sostegno per un numero di ore non adeguato alla sua condizione crea un pericolo di danno grave ed irreparabile alla persona per la minore incidendo negativamente ed irreversibilmente sul suo diritto allo studio ed alla educazione, costituendo un ostacolo al suo sviluppo ed alla sua piena integrazione.

Aderendo ad un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato, questo Giudice ritiene che non operi, nel caso in esame, il divieto del GO di condannare la PA ad un facere, atteso che tale divieto non vige in tutti i casi in cui sussiste la giurisdizione di detto giudice ed occorra eliminare un pregiudizio arrecato da un comportamento della PA ad un diritto fondamentale del privato non suscettibile di affievolimento.

P.Q.M.

a) **Accoglie** il ricorso ex art 700 cpc e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, al CSA di Napoli e all'Istituto

Comprensivo Minucci di Napoli di assegnare all'alunna [REDACTED]

insegnante di sostegno per tutto l'orario scolastico;

b) Concede alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito;


c) Spese al definitivo.

Si comunichi.

Napoli, 17.02.2005

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione dell'uditore giudiziario dott.ssa Arianna De Martino.

Il Giudice

dott. Paolo Mariani


TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT..... IN CANCELLERIA
0931 17 FEB. 2005
IL CANCELLIERE
